

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE
GRUPPO REGIONALE LOMBARDO**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Nell'ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituito il Gruppo Regionale della Lombardia, denominato "AIDP – Gruppo Regionale Lombardia" detto anche "AIDP Gruppo Lombardo", con sede in Milano, via Emilio Cornalia n. 26, 20124 Milano.

L'eventuale modifica della sede, ovvero l'istituzione di sedi secondarie, non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l'attività dell'AIDP nell'ambito territoriale della Lombardia: i valori di riferimento e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello Statuto Nazionale AIDP nonché dal suo Codice Etico e Deontologico.

Ispirato alle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Gruppo Regionale opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.

Art. 3 - Durata

Il gruppo ha durata analoga e dipendente da quella della Associazione Nazionale.

Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria Regionale.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Possono far parte del Gruppo Regionale le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale.

Coloro i quali intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione al Presidente del Gruppo Regionale che, previa valutazione di conformità e confermata la stessa, richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa e, ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, trasmette la scheda della persona alla Segreteria Nazionale per l'inserimento nella lista nazionale dei Soci AIDP.

Art. 5 – I Soci

Coloro i quali conseguono l'iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista nazionale dei Soci AIDP.

In conformità alle previsioni dello Statuto nazionale e in relazione ai propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:

1. Soci ordinari
2. Soci ordinari giovani
3. Soci sostenitori

Resta salva la possibilità di individuare e proporre soci onorari o sostenitori di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto nazionale previa intesa con l'Associazione Nazionale.

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Sostenitori, purché maggiorenni, hanno diritto di voto in tutte le questioni associative, con applicazione del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

MM

GC

Art. 6 - Cessazione della qualifica di socio.

I soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio di attività, le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, conservano la loro qualifica.

La qualifica di socio si perde a seguito di:

- cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto Nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo
- dimissioni
- mancato pagamento della quota associativa alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo
- radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dell'articolo 20 dello Statuto Nazionale.

Art. 7 - Organi sociali

Gli Organi sociali del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea Regionale,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)
- d) il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.)
- e) l'Organo di Controllo

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

Art. 8 - Assemblea Regionale

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo.

Tale organo è in particolare sovrano in relazione alle seguenti materie:

- criteri di ammissione ed esclusione dei soci,
- forme di pubblicità previste per le convocazioni assembleari, per le relative deliberazioni, per la redazione dei bilanci o dei rendiconti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto come previsto al precedente articolo 5.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un Presidente, di un Segretario e, se necessario, del Comitato elettorale di cui all'ultimo comma.

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa potrà essere convocata con modalità di partecipazione e/o voto a distanza e deve essere convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il 31 maggio di ciascun anno, in sessione ordinaria per deliberare su:

1. approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (il rendiconto economico e finanziario da redigere obbligatoriamente ogni anno);
2. approvazione della relazione del Presidente sull'attività sociale svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno successivo;
3. in caso di loro scadenza e in ogni occasione si renda necessario, per il rinnovo delle seguenti cariche elettive:
 - i membri del Consiglio Direttivo Regionale
 - i membri dell'Organo di Controllo
 - i Consiglieri Nazionali, secondo i tempi e i criteri di eleggibilità previsti dall'art. 14.1 dello Statuto nazionale

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, le altre delibere a voto palese.

L'Assemblea può stabilire che l'elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio Direttivo Regionale o di altre cariche associative avvenga a mezzo posta, anche elettronica e purchè venga garantito l'anonimato del voto, anche a distanza.

In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, l'Assemblea nomina un Comitato elettorale composto da

almeno tre iscritti, al quale compete di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, in applicazione delle norme e procedure stabilite.

Art. 9 – Partecipazione alle Assemblee

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Gruppo Regionale verifica e certifica l'elenco dei soci in regola con il versamento della quota annua.

Per le Assemblee che dovessero tenersi entro il 28 febbraio di ciascun anno, hanno diritto di partecipazione i soci che risultano attivi ed in regola al 31.12 dell'anno precedente.

Ogni Socio, oltre ad avere diritto al proprio voto, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque Soci. La delega non è ammessa per le delibere assembleari che prevedono modalità di partecipazione e/o voto a distanza.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo regionale.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, che potrà tenersi anche con le modalità previste nell'articolo 8, secondo paragrafo, compete al Presidente anche su richiesta del Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione. Potrà inoltre essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre l'Ordine del Giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato dal Presidente ai Soci per iscritto anche a mezzo email, almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti all'O.d.G., il giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto, che dovranno essere espressamente poste all'Ordine del Giorno, saranno discusse e deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci costituita dai due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione. Le delibere saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo Statuto, così modificato, sarà notificato ad AIDP Nazionale.

GC

AMV

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)

Il Consiglio Direttivo Regionale si compone da un minimo di 13 ad un massimo di 21 membri. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il C.D.R. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Partecipa, con diritto di voto alle riunioni del C.D.R., il Presidente uscente per il triennio successivo e per l'ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica.

Partecipano altresì, con diritto di voto, gli eventuali Consiglieri Nazionali appartenenti al Gruppo.

Partecipano, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo regionale.

Il C.D.R. alla sua prima riunione elegge, tra i suoi membri, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Fanno altresì parte del C.D.R. i Coordinatori delle Sezioni Territoriali, qualora istituite.

Nell'ultima riunione precedente l'Assemblea che delibera sull'elezione dei Consiglieri, il C.D.R.

- propone il numero dei Consiglieri da eleggere,
- nomina una Commissione ristretta che avrà il compito di determinare i criteri di raccolta delle candidature e il metodo per l'elezione dei Consiglieri.

Art. 14 - Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo Regionale

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio uno o più Consiglieri lasciassero la carica, verranno sostituiti tramite cooptazione fra i Soci.

Nel corso di esercizio potranno essere cooptati quali ospiti fissi del C.D.R, senza diritto di voto, quei Soci e/o professionisti consulenti che intendano offrire il loro supporto tecnico-professionale specifico per determinate attività che il gruppo intende sviluppare.

Il C.D.R. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del C.D.R.

Il C.D.R. si riunisce - anche con modalità di partecipazione e/o voto a distanza - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del C.D.R.

Il Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l'attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea.

Il C.D.R. ripartisce al suo interno (ordinariamente tra i suoi componenti) le funzioni inerenti all'organizzazione, all'amministrazione ed alla segreteria, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione ed alla documentazione, ai contatti all'interno e all'esterno della Associazione.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:

- costituire Sezioni Territoriali, coordinandone l'attività, in linea con quanto previsto sul tema dal Regolamento Nazionale
- stabilire l'importo della quota annuale associativa regionale;
- proporre, in vista dell'Assemblea Nazionale, candidature per le cariche Sindaco e Proboviro;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura e le regole dallo stesso fissate, la candidatura a Socio Onorario della Associazione;
- costituire Gruppi di studio incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi;
- segnalare all'Assemblea, in relazione alle candidature alle cariche sociali, i Soci che abbiano preso più attivamente parte alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo della Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci nei casi di dubbia compatibilità con i requisiti richiesti;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (il rendiconto economico e finanziario) da sottoporre annualmente alla approvazione dell'Assemblea;
- approvare la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il programma dell'anno in corso;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria qualora risulti necessaria o venga richiesta dal 25% dei Soci aventi diritto al voto.

EC

- eleggere i membri del Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I Coordinatori delle Sezioni Territoriali partecipano, con la qualifica di Consiglieri Regionali ed in funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito e senza diritto di voto, i Soci del Gruppo che abbiano interesse o competenze specifici rispetto agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante. Non può essere rieletto consecutivamente per più di due mandati.

Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l'adempimento di tutte quelle attività che, per legge, Statuto e Regolamento Nazionale fanno direttamente capo a lui.

In particolare:

- gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale; a tal fine, se necessario, sentito il proprio consiglio direttivo, nomina i Coordinatori delle Sezioni Territoriali, i quali vengono altresì incaricati del trattamento dei dati personali, in conformità alle norme in materia di protezione generale di dati (GDPR). L'istituzione di sezioni territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo regionale di riferimento e comunicata all'Associazione Nazionale. Il funzionamento delle sezioni territoriali è disciplinato dal Regolamento nazionale AIDP;
- favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza della Associazione nel territorio di competenza;
- pone in essere ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'associazione;
- contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili sovvenzioni, sponsorizzazioni e/o partnership, in accordo con il Comitato Esecutivo Nazionale e in linea con le modalità legali/amministrative/di linea commerciale fissate dalla Associazione;
- ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo Nazionale le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle attività della Associazione, sia a livello locale che nazionale;
- assicura la correttezza dei requisiti professionali delle candidature per l'iscrizione alla Associazione (secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto nazionale);
- dà disposizione perché il versamento dei contributi associativi al Nazionale vengano effettuati secondo i tempi e le modalità fissate dalla procedura;
- ha la responsabilità amministrativa del Gruppo, congiuntamente con il Tesoriere del Gruppo. Mantiene pertanto il controllo dei costi/ricavi e della situazione finanziaria del Gruppo con l'obiettivo di un bilancio annuale almeno in pareggio;
- delega per iscritto, di volta in volta, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, un altro Socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo;
- assicura che alle scadenze e con le modalità previste venga effettuato l'aggiornamento per il sito AIDP.

Art. 18 - Vice presidenti e Tesoriere

I Vicepresidenti svolgono le funzioni loro assegnate dal Consiglio Direttivo che li nomina in numero massimo di 5, in linea con le deleghe ricevute dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, nella loro pienezza dal Vicepresidente più anziano.

Il Tesoriere: nominato dal Presidente, ha la responsabilità di dare esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, prepara il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo. Cura l'amministrazione del Gruppo, dà indicazioni e supervisiona la tenuta dei libri contabili. Contribuisce in modo sostanziale ad una politica finanziaria positiva del Gruppo regionale.

MV

GC

Art. 19 - Il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.)

Il C.E.R. è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dai Vicepresidenti.

Segretario del C.E.R. è il Tesoriere che può nominare un delegato.

Il C.E.R. ha il compito di individuare e sintetizzare gli argomenti da discutere e sottoporre alla approvazione del C.D.R. e funge da organo propulsore delle iniziative e quale organo consulente per i problemi più rilevanti della gestione e sviluppo del gruppo Regionale.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Comitato soggetti che per le proprie conoscenze e competenze tecniche possano contribuire alla migliore trattazione di determinati argomenti.

Art. 20 – L'Organo di Controllo Contabile

Il controllo dei conti del Gruppo spetta all'Organo di Controllo Contabile, nella forma del Collegio Sindacale Regionale (C.S.R.) o del Revisore Contabile Unico.

Il C.S.R. è composto da tre membri effettivi ed un supplente, tutti rieleggibili, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Dura in carica tre anni.

Se, per qualsiasi motivo, uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente.

In caso di ulteriori defezioni, l'Assemblea provvederà alla elezione dei membri mancanti.

Il Revisore Contabile Unico viene eletto dall'Assemblea.

Il C.S.R. e il Revisore Contabile Unico hanno il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione del Gruppo. Vigilano inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

I membri dell'Organo di Controllo Contabile partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del C.D.R. e del C.E.R.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative annuali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative del Gruppo.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.23 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i Soci e tra i Soci, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri eletto in seno ad AIDP Nazionale.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad AIDP Nazionale o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

M J

GL

Art. 25 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto e al Regolamento nazionale AIDP vigenti nonché alle norme del Codice Civile e delle altre vigenti in materia di associazioni ed enti no profit.

La presente versione dello Statuto del Gruppo AIDP Regionale della Lombardia (contenente modifiche a quello registrato il 14.12.2009) è stato deliberato in Milano, il 10 luglio 2020

